

**Pareri e Ricorsi della Commissione per l'accesso della seduta del
17 MAGGIO 2007**

Parere n. 1)

Sig.
Presidente
Corso
.....

Oggetto: richiesta di parere sulla possibilità di ottenere copia dei verbali della Commissione consultiva centrale per il controllo delle da parte dei componenti.

Con nota del, il Sig., nella sua qualità di presidente dell'..... e di componente della Commissione consultiva centrale per il controllo delle, ha esposto alla scrivente Commissione quanto segue.

La Commissione consultiva, riferisce il Sig., segue la prassi di non consentire l'accesso ai propri verbali da parte dei componenti la Commissione medesima. Chiede pertanto il Sig. se tale prassi sia legittima e se, comunque, anche soggetti diversi dai componenti la Commissione possano accedere ai suoi documenti ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 22 e ss. della l. n. 241/90.

Non sembrano sussistere particolari perplessità in merito all'accessibilità dei verbali della Commissione consultiva centrale per il controllo delle da parte dei suoi componenti, atteso il carattere amministrativo di tale Commissione e la conseguente sottoposizione della stessa al principio di pubblicità dell'azione amministrativa affermato dall'articolo 1, l. n. 241/90 e valorizzato di recente anche dalla Corte costituzionale (sent. 17 marzo 2006, n. 104). Infatti, il rapporto tra principio di pubblicità e diritto di accesso, secondo la Consulta, si atteggia a rapporto di genere a specie, per cui anche a dubitare dell'applicabilità della normativa in materia di diritto di accesso alle richieste di verbali effettuate da componenti della Commissione, come emerge dalla richiesta di parere del Sig., a legittimare le richieste medesime soccorre proprio il principio di pubblicità dell'azione amministrativa, inteso alla stregua di principio generale che attua i canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Circa l'accessibilità dei documenti della Commissione da parte di soggetti ad essa estranei, valgono, ovviamente, le regole dettate dal Capo V della l. n. 241/90; pertanto, a condizione che il

richiedente sia titolare di situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, l'accesso di massima deve essere consentito, salve le limitazioni, da valutarsi caso per caso in base alla singola fattispecie di accesso prospettata all'amministrazione, che consentono di escludere l'ostensione per difetto di legittimazione del richiedente o per effetto di una fattispecie di esclusione prevista dalla legge.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 2)

Consigliere Comunale

Comune di

Via

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale
.....

Con note del e del, il consigliere comunale, capogruppo consiliare del Comune di, ha chiesto di conoscere un parere in merito a diverse richieste di accesso prodotte dal proprio gruppo consiliare, inerenti vari argomenti, tra i quali la consultazione del protocollo generale del Comune di, copia delle comunicazioni relative all'incremento delle tariffe a carico dell'utenza per il servizio mensa nelle scuole materne, elementari e medie, l'elenco degli interventi, comprensivo degli importi spesi, relativi a lavori pubblici, ecc.

La Commissione, in linea di principio, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato;

anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare, con diverse e puntuali decisioni (Consiglio di Stato. Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005 n. 4471), che il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato tutto particolare, in quanto finalizzato “al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale”.

Ne consegue che “Sul consigliere comunale, pertanto, non grava, né può gravare, alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed a conoscerle ancorché l'esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad “arbitro” - per di più, senza alcuna investitura democratica - delle forme di esercizio della potestà pubbliche proprie dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica. L'esistenza e l'«attualità» dell'interesse che sostanzia la speciale *actio ad exhibendum* devono quindi ritenersi presunte *juris et de jure* dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale.” (sent. n. 4471/05).

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”. Pertanto “ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

E' importante, altresì, sottolineare anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che “tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle

proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

In definitiva, devono ritenersi fondate le richieste prodotte dal capogruppo consiliare sia alla luce delle disposizioni dell’art. 43, D.Lgs. n. 267/00 che riconosce ai consiglieri comunali, per l’utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all’informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, sia in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all’esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che “qualora l’esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”.

“D’altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico (in tal senso, si veda l’art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell’immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di assicurare l’adempimento dell’attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 3)

Al Consigliere Comunale

Sig.

Via

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del Consigliere Comunale Sig. del Comune di, di avere copia dei PEG attuativi del bilancio 2005.

Il Consigliere Comunale Sig. ha chiesto di conoscere se ha il diritto di accedere ai PEG attuativi del bilancio relativo al 2005.

Al riguardo, precisa che il giorno successivo alla sua richiesta di accesso, il Sindaco del Comune di ha emesso un ordine di servizio con il quale ha evidenziato che l'istanza del consigliere comunale era stata esaminata dalla Giunta Comunale e la stessa, ritenendo di dover conoscere tutte le richieste di accesso per un semplice principio di "informazione", aveva deciso di non consegnare quanto richiesto.

La Commissione ritiene, per prima cosa, di ricordare che il "diritto di accesso" dei Consiglieri Comunali nei confronti della P.A. trova la sua disciplina essenziale nelle seguenti fonti normative: la legge n. 241/1990, il D.P.R. n. 184/2006 (recanti, rispettivamente, la disciplina generale e il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo), nonché l'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento in capo al Consigliere Comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto al "diritto di accesso" ai documenti amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la letteratura specializzata giustificano tale maggior ampiezza in ragione del particolare *munus* espletato dal Consigliere Comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il Consigliere Comunale appartenga alla minoranza, come nel caso di specie, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine, per esempio, il Consigliere Comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe, paradossalmente, ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato Sez. V 02/09/2005 n. 4471; T.A.R. Liguria - Genova, Sez. I, 01/07/03, n. 827).

Conseguentemente gli Uffici Comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un Consigliere Comunale e le modalità di esercizio del "*munus*" da questi espletato (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2005 n. 5879; T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 06/03/03 n. 2100): l'art. 43 D.Lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai Consiglieri Comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un latissimo "diritto all'informazione", a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici del comune (nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti) di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso". L'interesse del Consigliere Comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio Comunale.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione, pertanto, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo *munus*, che consente di

ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata in tal senso.

In definitiva, deve ritenersi fondata la richiesta del consigliere comunale in argomento di avere copia dei PEG attuativi del bilancio 2005.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 4)

Comune di
Via
.....

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'interpretazione dell'articolo 24, comma 1, lettera c), l. n. 241/90.

Con nota del, il Comune di espone alla scrivente Commissione di aver adottato un progetto preliminare per la variante strutturale del P.R.G. Tale documento, secondo le previsioni di legge, è stato pubblicato per 30 giorni, successivi alla sua adozione; trascorso tale termine sono pervenute richieste di accesso da parte di un cittadino. Il Comune non ha accolto la richiesta di accesso in quanto contrastante con la norma di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), l. n. 241/90, che esclude dall'accesso gli atti normativi, di pianificazione e di programmazione. Il Comune chiede, pertanto, alla scrivente Commissione un parere sulla correttezza dell'interpretazione resa dall'amministrazione locale relativamente alla vicenda esposta.

Al riguardo la Commissione osserva che il quesito investe la problematica generale del rapporto intercorrente tra la normativa contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e quella di cui all'articolo 10 TUEL. In particolare occorre chiarire se i casi di esclusione previsti dalla l. n. 241/90, all'articolo 24, concernano anche le richieste di accesso formulate in base all'articolo 10 del d. lgs. n. 267/00.

Al riguardo, l'applicabilità dei limiti discendenti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è affermata dalla giurisprudenza amministrativa nei seguenti termini: "Le norme che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui alla legge sul procedimento amministrativo. Va infatti osservato che il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall'art. 10, D.Lgs. n. 267 del 2000 sull'ordinamento delle autonomie locali e dal capo quinto, L. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, va posto in termini di coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato capo quinto penetrano all'interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvenivano appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l'art. 10 t.u. n. 267 del 2000 ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di contenuto generale, di cui all'art. 22, L. n. 241 del 1990" (Cons. Stato, Sez. V, 08/09/2003, n.5034).

Ciò premesso si esprime l'avviso che l'interpretazione fornita dal Comune richiedente il parere debba essere riconsiderata, dal momento che l'esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), concerne "l'attività diretta" all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali e di pianificazione, vale a dire quell'attività procedimentale "servente" rispetto all'adozione di tale tipologia attizia, la quale, nella fase successiva a quella preliminare, è pubblica ex lege, con conseguente possibilità di accedere ad essa ma anche ai relativi elaborati.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 5)

Al Comune di

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di, in ordine ad atti concernenti una notifica al tribunale dei minori.

Con nota prot. n. del, il Comune di ha chiesto il parere di questa Commissione in merito alla richiesta avanzata dal consigliere comunale di ottenere copia degli atti riguardanti la notifica al tribunale dei minori che hanno portato alla assegnazione ai servizi sociali di un minore.

Al riguardo, il Comune evidenzia che trattandosi di atti inerenti un procedimento giudiziario di competenza del Tribunale per i Minorenni, è stata chiesta l'autorizzazione al giudice competente in merito alla richiesta avanzata del consigliere comunale di prendere visione e copia degli atti riguardanti il procedimento. La risposta del giudice è stata la seguente: "L'accoglimento dell'istanza inoltrata in via amministrativa è rimessa alla valutazione del destinatario della richiesta. Se la stessa istanza fosse inoltrata al Tribunale per i minori, sarebbe respinta perché non proposta da persona legittimata".

La Commissione evidenzia, in linea di principio, che il "diritto di accesso" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trova la sua disciplina essenziale nelle seguenti fonti normative: la legge n. 241/1990, il D.P.R. n. 184/2006 (recanti, rispettivamente, la disciplina generale e il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo), nonché l'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutte le notizie e le informazioni in possesso dell'amministrazione comunale.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha, infatti, affermato che "gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985, n.816, e 31 L. 8 giugno 1990, n.142, nel prevedere il diritto dei

consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del Consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato, successivamente, dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo sotto il profilo delle motivazioni.

Infatti, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 940 del 22 febbraio 2000, ha stabilito che "in deroga a quanto dispongono in via generale gli artt. 22 e seg. della L. 241/1990, il consigliere comunale che chieda copia di atti connessi alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, nè a spiegare l'interesse sul quale è fondata la richiesta stessa come se fosse un privato, non rilevando, in contrario, esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Nel caso di specie, occorre sottolineare che gli atti oggetto della richiesta del consigliere comunale, si devono considerare come atti prodromici all'attività giudiziaria, per cui non sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia dei dati personali).

Per quanto in precedenza esposto, la Commissione ritiene che gli atti in questione potranno essere rilasciati.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 6)

Al Comune di

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso prodotta dal Comune di

Il Responsabile del Settore AA.GG. del Comune di, dott.ssa, ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in ordine ad una istanza di accesso presentata da un consigliere comunale rivolta ad ottenere copia degli atti prodotti per la valutazione/selezione necessari alla formulazione della graduatoria di volontari da impiegare nel servizio civile nazionale, nonché copia della scheda relativa al sistema di reclutamento e selezione.

Al riguardo, il Comune di rappresenta che la richiesta non è stata soddisfatta poichè riguarda atti endoprocedimentali prodotti dalla Commissione giudicante, contenenti, tra l'altro, dati personali.

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri Comunali è decisamente più ampia rispetto a quella propria del quisque de populo a norma dell'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento in capo al Consigliere Comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto al "diritto di accesso" ai documenti amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la letteratura specializzata giustificano tale maggior ampiezza in ragione del particolare *munus* espletato dal Consigliere Comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il Consigliere Comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine, per esempio, il Consigliere Comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe, paradossalmente, ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato Sez. V 02/09/2005 n. 4471; T.A.R. Liguria - Genova, Sez. I, 01/07/03, n. 827).

Conseguentemente gli Uffici Comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un Consigliere Comunale e le modalità di esercizio del "*munus*" da questi espletato (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2005 n. 5879; T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 06/03/03 n. 2100): l'art. 43 D.Lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai Consiglieri Comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un latissimo "diritto all'informazione", a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici del comune (nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti) di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso". L'interesse del Consigliere Comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio Comunale.

Inoltre, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n.

267/2000, secondo cui gli stessi “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Il diritto di accesso, pertanto, può essere esercitato anche rispetto agli atti interni dell'amministrazione, in presenza dell'interesse ad avere conoscenza anche degli antecedenti logico-giuridici del provvedimento, al fine di poter esprimere la propria valutazione in ordine alla correttezza dell'operato dell'amministrazione.

In definitiva, deve ritenersi fondata la richiesta del consigliere comunale in argomento di avere copia degli atti prodotti dalla Commissione giudicante per la formulazione della graduatoria di volontari da impiegare nel servizio civile nazionale.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 7)

Comune di

Via

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di di accedere alla visione del registro generale di protocollo.

Con nota prot. nr. del, il Comune di, nella persona del Sindaco, ha chiesto di conoscere se un consigliere comunale ha il diritto di accedere, giornalmente, alla visione del registro generale di protocollo del Comune.

Al riguardo, il Sindaco di ritiene che la sopra indicata richiesta del consigliere possa intralciare il buon funzionamento degli uffici ed, inoltre, rappresenta che il

registro di protocollo contiene anche dati riservati soggetti alla normativa vigente in materia di privacy.

La Commissione, in linea di principio, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Con la decisione n. 5109, la V Sezione del Consiglio di Stato, del 26 settembre 2000, ha affermato che "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

A sottolineare l'ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, si evidenzia anche la decisione n. 528 della V Sezione, del 7 maggio 1996, la quale dispone che "ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Tale principio è stato successivamente ribadito dalla sentenza della V Sezione, n. 7900 del 2004.

Inoltre, una recente sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo

pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”. Pertanto “ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dall’art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

E’ importante sottolineare anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che “tra l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l’accesso del Consigliere comunale di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull’ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

In definitiva, deve ritenersi fondata la richiesta del consigliere comunale in argomento di prendere visione del registro generale di protocollo del Comune, sia alla luce delle disposizioni dell’art. 43, D.Lgs. n. 267/00 che riconosce ai consiglieri comunali, per l’utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all’informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, sia in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all’esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che “qualora l’esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”.

“D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 8)

AL COMUNE DI

Via

.....

c.a. Segretario comunale

Dott.ssa

OGGETTO: *Richiesta di parere su istanza di accesso relativa a permesso di scarico di acque reflue domestiche in fognatura pubblica e a copia di “convenzione/autorizzazione” tra privati.*

Con nota del, il Comune di, dopo aver premesso, per un verso, che un cittadino ha presentato, ai fini della difesa in sede giurisdizionale dei propri interessi, istanza di accesso relativa all'estrazione di copia del permesso di scarico di acque reflue domestiche in fognatura pubblica rilasciato ad altro cittadino, nonché di una “convenzione/autorizzazione” tra privati, e, per l'altro, che vi è stata opposizione da parte del controinteressato, ha chiesto di conoscere se vi sia motivo per negare l'accesso stesso.

La Commissione ha già avuto modo di affermare, da una parte, che l'esigenza di salvaguardia dell'altrui riservatezza giustifica la sottrazione all'accesso qualora i documenti riguardino soggetti diversi da colui che propone l'istanza e, dall'altra, che, tuttavia, tale principio non trova applicazione qualora l'interessato abbia chiesto l'accesso nei confronti di documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Dunque, nel bilanciamento tra il diritto di accesso e quello alla riservatezza dei terzi, quest'ultimo deve ritenersi recessivo quando l'informazione deve essere acquisita per la difesa di un interesse giuridico e nei limiti in cui essa è necessaria a tal fine.

Nel caso in questione, la richiesta è stata motivata in relazione ad una posizione giuridica da tutelare in sede giurisdizionale. Di conseguenza, l'interesse alla riservatezza recede davanti al diritto di accesso, in quanto la documentazione chiesta risulta indispensabile e, comunque, strumentale alla difesa di un interesse specifico, non rilevando l'eventuale opposizione del controinteressato.

L'esigenza di tutela della riservatezza di soggetti terzi, peraltro, comporta che l'accesso avvenga attraverso il rilascio di copie nelle quali venga omissa, ove esistente, ogni riferimento ad altri soggetti.

Trattandosi di un diritto autonomamente riconosciuto dalla legge, che può essere limitato solo in casi specifici e tassativi, non vi è alcuna necessità che l'esibizione della documentazione sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

In conclusione, si ritiene che il Comune debba accogliere la richiesta.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 9)

AL COMUNE DI

Via
.....

c.a. Capo Sezione Affari Generali
Dott.ssa

OGGETTO: *Richiesta di parere su istanza di accesso da parte di ex consiglieri comunali.*

Con nota del il Capo Sezione Affari Generali del Comune di ha chiesto di conoscere se l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi sia riconosciuto ex art. 43 del D.Lgs n. 267/2000 a un ex consigliere comunale relativamente alle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale in riunioni alle quali il consigliere ha partecipato.

In termini generali, la Commissione ha già avuto modo di affermare che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrano nelle facoltà di esercizio del

loro *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza del Consiglio di Stato, il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale, ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, anche l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale.

Da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni: ciò perché ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato.

In particolare, il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto, "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Ciò non esclude, peraltro, che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato allegghi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso.

Di recente, poi, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di

cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

Nel caso in questione, però, l'art. 43 del D.Lgs n. 267/2000 non può trovare applicazione perché la richiesta è stata inoltrata da un soggetto che, a seguito della presentazione di dimissioni, non riveste più la qualifica di consigliere comunale: dunque, è venuto meno il nesso con l'esercizio della suo mandato che giustifica il regime previsto dallo stesso art. 43.

Va rilevato, peraltro, che – a prescindere dalla circostanza che, in ogni caso, ove il richiedente risulti residente nel Comune, l'istanza di accesso deve essere accolta ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale “tutti gli atti dell'amministrazione provinciale e comunale sono pubblici” – avendo la richiesta ad oggetto una deliberazione alla quale il soggetto istante ha partecipato, deve trovare applicazione l'art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, in quanto trattasi di posizione sufficientemente qualificata all'accesso.

In conclusione, si ritiene che, nel caso di specie, il Comune debba accogliere la richiesta nei limiti di cui alla motivazione.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 10)

AL COMUNE DI

VIA

.....

c.a. Dott.ssa

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

La responsabile area servizi alla persona e alla comunità del Comune di, Dott.ssa, con nota del, ha chiesto alla scrivente Commissione di avere un parere sull'applicazione dell'art. 43 della legge n. 267/2000 in relazione all'art. 34 del D.P.R. n. 223/1998 ("Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"), concernente il rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca.

In particolare, un consigliere comunale ha chiesto di ottenere l'elenco nominativo dei minori di una certa fascia di età, con indicazione dei soggetti legalmente responsabili, al fine di verificare se i minori residenti hanno avuto la precedenza nell'iscrizione presso la scuola materna locale.

Il responsabile comunale, pertanto, ha chiesto se la suddetta istanza risulta pienamente accoglibile a fronte della specifica disciplina prevista dall'art. 34 del D.P.R. n. 223/1998 e quali limiti incontra il consigliere nel richiedere atti e/o informazioni che l'art.117 della Costituzione individua di competenza statale.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 43 della legge n. 267/2000

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Tuttavia, "quanto appena considerato non esclude che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

Pertanto, si ritiene che il disposto dell'art. 43 della legge n. 267/2000 debba essere integralmente applicato in relazione all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali, anche nel caso di specie regolato dall'art. 34 del D.P.R. n. 223/1998, concernente il rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca (1), considerato che in ogni caso i consiglieri stessi comunque "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Anche sotto il profilo della riservatezza, il D.Lgs. n. 196 del 30 marzo 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" all'art. 177, "Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali" non esclude la possibilità per i consiglieri comunali di potere avere accesso agli elenchi anagrafici, prevedendo che "il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile... è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante...". Il consigliere, infatti, in virtù del proprio *munus*, non è tenuto comunque a motivare la propria istanza di accesso ed agisce in funzione di tutela degli interessi giuridicamente rilevanti della comunità locale.

1 Articolo 34, comma 1: "Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente".

Infine, si osserva che il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali, in virtù del loro *munus*, non incontra limiti nel richiedere atti e/o informazioni che l'art.117 della Costituzione individua di esclusiva competenza statale, come ad esempio alla lettera i) per la materia relativa a cittadinanza, stato civile e anagrafe, se trattasi di notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 11)

AL SINDACO DEL COMUNE DI

.....

Via

.....

c.a. Segretario comunale

Dott.ssa

OGGETTO: Richiesta di parere su istanza di accesso da parte di consiglieri comunali avente ad oggetto richieste istruttorie della Procura regionale della Corte dei Conti.

Con nota del il Comune di ha chiesto di conoscere se le richieste istruttorie della Procura regionale della Corte dei conti e il relativo carteggio con il Comune siano sottratte all'accesso dei consiglieri comunali.

In termini generali, la Commissione ha già avuto modo di affermare che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrano nelle facoltà di esercizio del

loro *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza del Consiglio di Stato, il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale, ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, anche l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale.

Da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni: ciò perché ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato.

In particolare, il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto, "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Ciò non esclude, peraltro, che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso.

Di recente, poi, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui

all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

Nel caso in questione, però, occorre evidenziare che l'istanza del consigliere ha ad oggetto richieste istruttorie della Procura regionale della Corte dei conti: trova pertanto applicazione l'art. 21 del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), in base al quale il trattamento dei dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o da provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento stesso, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

In conclusione, si ritiene che il Comune possa accogliere la richiesta solo previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 12)

Al Consorzio di Bonifica

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere

Con istanza in data, integrata in data, il Presidente del Consorzio di Bonifica ha chiesto alla Regione l'accesso ai seguenti documenti :

“1. Domanda di concessione in sanatoria per derivazione acque pubbliche del Consorzio di Bonifica, in data n° di prot.;

2. Domanda n° di prot. del Consorzio di Bonifica, per rinnovo derivazione acque dal Fiume;

3. Domanda n° di prot. del Consorzio di Bonifica per rinnovo derivazione d'acqua rilasciate a ditte private.

Nell'istanza ha precisato *“ di avere interesse pubblico e concreto all'accesso per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”* e *“in particolare che l'interesse è costituito dall'assolvimento di compiti istituzionali di questo ente pubblico per la tutela del servizio irriguo nel comprensorio di bonifica”*.

A seguito dell'istanza, la Regione ha comunicato al Consorzio che *“la vostra domanda di accesso agli atti potrà essere accolta al termine del procedimento in corso, ossia in seguito alla pubblicazione degli atti da voi richiesti.*

In ordine alla pubblicità del provvedimento, si precisa che il RD 1775/1933 stabilisce la non accoglibilità di accesso agli elaborati, per consentire all'Autorità concedente di verificare la ricevibilità e la procedibilità dell'istanza presentata e per tutelare l'opera d'ingegno e la proprietà intellettuale del progetto, sino ad avvenuta pubblicazione della domanda mediante avviso (art.7, commi 4 e 5)”.

Con nota in data, il suddetto Consorzio di Bonifica ha interessato della vicenda questa Commissione al fine *“di assumere le iniziative ritenute più opportune*

per l'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuitele dalla legge" "atteso che il comportamento" dell'Amministrazione "non pare condisibile e che il diritto di accesso del Consorzio rappresentato risulta conseguentemente violato".

Esaminata la documentazione trasmessa, la Commissione ritiene che nessuna funzione debba essere esercitata perché quanto comunicato dalla Regione appare corretto.

La materia in esame, infatti, trova una sua compiuta regolamentazione nel R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 , intitolato "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*", che prevede espressamente un sistema di pubblicità della documentazione richiesta dal Consorzio stesso, esulando quindi dalla disciplina dell'accesso di cui alla legge n. 241 del 1990.

Dispone, infatti, l'art. 7 del citato R.D. che "*l'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione*" della domanda per nuova concessione e utilizzazione corredata dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque mediante avviso nel Foglio degli annunci legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.

"Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.

L'avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

Lo stesso art.7 prevede inoltre che "*dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile. In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta*".

Deve ritenersi, tra l'altro, che, in base alle citate norme, l'accesso da parte dei terzi nella materia in esame si realizza nel momento della pubblicazione delle domande di cui si è detto, e da quel momento possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 13)

Al M.llo

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere

Con note in data e, il Maresciallo ha posto a questa Commissione due distinti quesiti.

Il primo quesito è il seguente: *I. “premesso “che in data 23.5.2005 con istanza indirizzata al comando Regione Carabinieri richiedeva copia della propria documentazione caratteristica, al fine di poter presentare ricorso gerarchico scadente il 19.5.2005”;;*

che l’art.4/5° comma del DPR 352/92 sancisce che il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di gg. 30 dalla ricezione dell’istanza;

che al ricorrente veniva accolta l’istanza in data 20.6.2005 e la riceveva solo il 22.6.2005, ben oltre i trenta giorni previsti dalla normativa vigente”, chiede “di conoscere se il comportamento dell’amministrazione è corretto; se vi sono rimedi avverso questi gravi ed ingiustificati ritardi, visto che v’è la possibilità di utilizzare la telematica con risparmio di tempo e di denaro”.

Da quanto esposto nel parere non è dato comprendere quale sia il ritardo dell’Amministrazione: infatti, dalle date indicate sembrerebbe che l’Amministrazione abbia provveduto sull’istanza di accesso nei termini di legge.

Comunque, l’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.241 dispone che “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta”; lo stesso art.25 prevede una serie di rimedi a tutela dell’interessato avverso il diniego dell’Amministrazione.

L'utilizzo della telematica è, poi, certamente, come ricordato dallo stesso sig. Di Luca, uno degli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire: dispone, infatti, l'art. 3-bis della citata legge n. 241 del 1990, intitolato "(Uso della telematica)" che *"per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati"*.

E' auspicabile quindi che l'Amministrazione possa provvedere con la massima celerità sulle istanze di accesso che le pervengono: l'utilizzo della telematica non costituisce, peraltro, un obbligo per l'Amministrazione stessa.

Il secondo quesito riguarda una istanza di accesso proposta dallo stesso sig. a *"tutti gli atti che avevano formato il procedimento"* riguardante un provvedimento di punizione emesso nei suoi confronti.

Il comandante della compagnia, destinatario dell'istanza, ha ritenuto di non concedere l'accesso informale.

Il sig. chiede "se il comportamento dell'amministrazione sia in linea con la norma" riguardante l'accesso informale; "se vi sono rimedi avverso queste gravi violazioni di legge".

Al riguardo, si osserva che l'accesso informale ai documenti amministrativi di cui all'allora vigente art. 3 d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352 è un procedimento di carattere accelerato ma sommario, in cui è sufficiente l'insorgere di anche semplici situazioni di oggettiva incertezza a giustificare l'invito a procedere in via «formale» purchè, naturalmente, non si tratti di allegazioni del tutto pretestuose e manifestamente elusive dell'obbligo di legge, ma di considerazioni suffragate da non manifestamente inconsistenti elementi di supporto (cfr., C. Stato, sez. V, 18-03-2004, n. 1417).

Nel caso di specie, l'Amministrazione, secondo quanto riferito dal sig., non avrebbe concesso l'accesso informale "poiché la richiesta necessita di una analisi approfondita che non può essere svolta in un così breve lasso di tempo".

La riportata motivazione del diniego è in realtà del tutto generica: l'Amministrazione era tenuta, ai sensi del citato art. 3 dell'allora vigente d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, a spiegare in maniera esaustiva la sussistenza di ragioni ostative all'esercizio del diritto di accesso informale.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 14)

Al dott.

Via

.....

OGGETTO: Richiesta di parere

Con nota in data, il dott..... ha chiesto il parere di questa Commissione riguardo una sua istanza di accesso inviata al dirigente del Comando del Corpo Forestale di

In particolare, l'istanza di accesso ha ad oggetto un verbale contenente dichiarazioni rese ad agenti del Corpo Forestale dello Stato dal subconduttore di un fondo sito in, di cui il suddetto sig. è affittuario.

L'Amministrazione ha negato l'accesso perché la documentazione richiesta è sottratta all'accesso stesso ai sensi del Regolamento sull'accesso vigente all'epoca (art.8, comma 5 , lett. e del d.P.R. n. 352 del 1992) nonché dell'art.2 , comma 1, lett. e , D.M. n.392 del 1997 perché riguardante attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini. L'Amministrazione stessa ha anche indicato l'Ufficio competente che si stava occupando delle indagini in corso, e cioè il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale .

Il sig. chiede se il diniego sia legittimo "trattandosi di azione non strettamente strumentale alla tutela dell'ordine pubblico e alla prevenzione e repressione della criminalità".

In merito al quesito posto, si osserva quanto segue.

L'art.57 del codice di procedura penale indica espressamente tra gli ufficiali di polizia giudiziaria "gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficialidel corpo forestale dello Stato" e tra gli agenti di polizia giudiziaria le guardie forestali.

Pertanto, il verbale delle dichiarazioni rese ad agenti del Corpo Forestale nell'ambito dell'attività di indagine svolta dagli stessi ricade nell'ambito di

applicazione dell'art.329 cod.proc.pen. ed essendo coperto da segreto istruttorio penale è sottratto all'accesso (cfr, con riferimento ad una fattispecie riguardante gli ispettori del lavoro : T.A.R Venezia sent. n. 1267 del 4 aprile 2005).

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 15)

c.a. Prefetto
Prefettura di – Ufficio Territoriale del
Governo
Via –
.....

c.a. Prefetto
Prefettura di – Ufficio del
Rappresentante dello Stato nella Regione
.....
Piazza –

OGGETTO: istanza di accesso di Consiglieri regionali a documenti relativi alla
s.p.a.

1. I consiglieri della regione e
....., ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della regione e della legge

n. 241 del 1990, hanno inviato, in data, un'istanza di accesso al presidente delle s.p.a. avente ad oggetto:

1. i verbali di tutte le assemblee che si sono svolte a partire dal 1 gennaio 2005;
2. i bilanci degli anni 2005 e 2006;
3. il piano di rilancio delle s.p.a. ed eventuali modificazioni ed integrazioni;
4. atti relativi ad incarichi, convenzioni, consulenze, assunzioni di personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato per gli anni 2005 e 2006;
5. atti relativi a corsi di formazione professionale per gli anni 2005 e 2006 svolti presso l'ente;
6. atti relativi ad incarichi di progettazione ed incarichi legali ed arbitrati per gli anni 2005 e 2006;
7. atti relativi alla pianta organica;
8. regolamento interno del personale;
9. atti riguardanti la comunicazione istituzionale e pubblicità per gli anni 2005 e 2006;
10. atti riguardanti incarichi a società di revisione per gli anni 2005 e 2006;
11. atti riguardanti il personale in servizio, per gli anni 2005 e 2006, relativi a concorsi interni, posizioni organizzative, incarichi ad interim, progressioni verticali ed orizzontali, premi di produttività, progetti obiettivo, integrazioni salariali, risorse integrative erogate per svolgimento di altre attività oltre quelle inerenti la funzione propria di servizio;
12. autorizzazione, direttive o atti propedeutici da parte dei soci relativamente alla eventuale privatizzazione della società s.p.a.

L'avv., presidente del consiglio di amministrazione della società, con note del ... e del, ha negato l'accesso dichiarando di uniformarsi al parere reso dalla Commissione per l'accesso in data, nel quale si afferma che "la documentazione riguardante una società per azioni a capitale interamente pubblico è esclusa dal diritto di accesso quando non attenga al perseguimento del pubblico interesse, tenendo presente che, atteso il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d'interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica, tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse pubblico e, di conseguenza l'accessibilità dell'attività".

Sulla base di tale parere l'avv., evidenziando il carattere "commerciale e privatistico" dell'attività esercitata dalla società, ha ritenuto che la medesima pur essendo interamente partecipata da enti pubblici non persegue finalità pubbliche e sia, dunque, sottratta al diritto di accesso.

Il prefetto di e quello di hanno chiesto il parere della scrivente Commissione in ordine alla questione sollevata dai consiglieri regionali.

La scrivente Commissione, con nota del, ha chiesto alla Prefettura di, l'atto costitutivo e lo Statuto della società s.p.a.

L'amministrazione, con nota del, ha provveduto ad inviare i documenti richiesti.

2. La società s.p.a. è stata costituita nel 1961 tra il Ministero delle partecipazioni statali e la Società; il capitale sociale di lire 252.050.00 era quanto a lire 252.000.000 pari al patrimonio netto dell'Azienda, conferito dal Ministero delle Partecipazioni statali, e, quanto a lire 50.000 sottoscritto in contanti dalla Società La nuova società subentrava di diritto all'Azienda patrimoniale di, e, dunque, anche alle concessioni di acque termali o minerarie di cui lo Stato era titolare.

La proprietà delle partecipazioni azionarie era *ope legis* attribuita all'Ente Autonomo di gestione per le aziende termali.

In base allo Statuto attualmente vigente la società ha per oggetto "la valorizzazione e lo sfruttamento di tutte le acque termali e minerali esistenti e che venissero scoperte nell'ambito del compendio termale, nonché le attività accessorie e complementari, quali la produzione ed il commercio delle stesse e di tutti i prodotti da esse derivati...." (art. 4 statuto).

All'assemblea spetta, tra gli altri compiti, la nomina e la revoca degli amministratori e la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; la stessa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali almeno due sono riservati al comune di, mentre il collegio sindacale è composto da tre sindaci di cui almeno uno riservato al comune di

I consiglieri regionali fondano l'istanza di accesso, oltre che sul Capo V della legge generale sul procedimento amministrativo, anche sull'art. 39 dello Statuto della regione, a tenore del quale "il consigliere regionale, al fine di ottenere notizie ed informazioni utili all'esercizio del proprio mandato elettivo, esercita il diritto di accesso agli uffici ed agli atti

della Regione, delle amministrazioni pubbliche, aziende e società da esse controllate o partecipate e dei concessionari di pubblici servizi regionali e ha diritto, altresì, a prendere visione e a ottenere immediatamente copia dei provvedimenti e dei relativi atti preparatori, compresi quelli in essi richiamati, ad eccezione degli atti ufficialmente elencati tra quelli interdetti dall'accesso, nonché degli elenchi periodici dei provvedimenti stessi. Il consigliere regionale, nell'esercizio del diritto di accesso è tenuto ad osservare le norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame la disciplina applicabile al diritto di accesso dei consiglieri regionali sia quella contenuta nell'art. 39 dello Statuto regionale, dal momento che il Capo V della legge n. 241 del 1990 consente a tutti i cittadini di conoscere i documenti al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese; mentre l'art. 39 citato, prevedendo che i consiglieri regionali possano acquisire le notizie e le informazioni utili all'esercizio del mandato elettivo, analogamente a quanto disposto dall'art. 43 del d.lgvo. n. 267 del 2000, consente ai consiglieri regionali di poter esercitare le prerogative di verifica politica e gestionale dell'apparato amministrativo genericamente inteso (cfr. Cons. St., sez. V, 8 settembre 1994 n. 976, in Cons. St., 1994, I, 1217).

Del resto la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la partecipazione totalitaria (Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2004 n. 7900) o maggioritaria (Cons. St., sez. V, 5 settembre 2002 n. 4472) dell'ente locale in una società di capitali legittima, da parte di chi ha titolo ad accedere agli atti dell'ente locale, la richiesta di documentazione alla stessa, rientrando l'attività del soggetto societario nella più generale attività dell'ente locale (Tar Toscana, sez. I, 7 giugno 2005 n. 2785).

Tuttavia, pur essendo specificati i documenti ai quali si intende accedere, considerata l'ampiezza della richiesta, si ritiene che la societàs.p.a. possa soddisfare la domanda di accesso in un congruo arco di tempo, al fine di evitare che l'impegno straordinario del personale necessario per corrispondere alla domanda stessa incida negativamente sulla normale attività di servizio (Tar Lombardia, Brescia, 1 marzo 2004 n. 163, Commissione accesso documenti amministrativi 22 ottobre 2002, 28 gennaio 2003).

Roma 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 1)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il sig. , assistente della Polizia di Stato presso la Questura di , è “attualmente soggetto a sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare” perché risultato positivo ad un test tossicologico (prelievo di un campione di urine del).

Con nota in data il suddetto ricorrente ha presentato una istanza di accesso al SOCS – Servizio Operativo di Sanità” al fine di acquisire “*copia di tutti gli atti, accertamenti e provvedimenti in possesso e/o emessi e/o svolti da codesto Spett.le Ufficio direttamente o indirettamente inerenti all’A.S., ivi compresi i campioni delle urine oggetto di analisi e/o di conservazione, tutto ciò al fine di approntare in tempo utile gli opportuni rimedi di legge e del caso, siccome sopra evidenziato*”.

Come risulta dallo stesso ricorso, l’Amministrazione interessata ha accolto la suddetta istanza di accesso “invitando l’interessato a presentarsi al proprio Centro di Neurologia e Psicologia Medica (CNPM) in orario di ufficio”.

Da quanto esposto nel ricorso, si evince che il sig. non sia però riuscito ad entrare in possesso “del risultato delle analisi svolte sul campione di urine”.

Nello stesso ricorso si precisa, peraltro, che l’Amministrazione era disposta a consentire l’accesso anche dei risultati delle analisi , previo oscuramento dei dati riguardanti altri soggetti.

Il ricorrente ha comunque proposto ricorso a questo Commissione “in relazione al termine di legge per l’impugnazione del diniego espresso o tacito alla richiesta di accesso”.

Nel ricorso si evidenzia un comportamento renitente da parte dell'Amministrazione e comunque si lamenta il diniego di "una porzione del campione di urine analizzato e conservato presso il Laboratorio di Analisi".

Diritto

L'Amministrazione sembra aver fornito quanto richiesto dal ricorrente con l'istanza di accesso in data

Ha, infatti, provveduto a consegnare al sig. "un fascicolo contenente documentazione relativa agli accertamenti svolti dal SOCS e dagli Uffici sottoposti in occasione della visita del ed atti prodromici e conseguenti".

La stessa Amministrazione sembra poi essersi mostrata disponibile a consentire l'accesso anche dei risultati delle analisi, previo oscuramento dei dati riguardanti altri soggetti.

Allo stato, quindi, il ricorso è inammissibile perché l'Amministrazione ha provveduto a consegnare i documenti oggetto della richiesta di accesso.

Si precisa comunque, con riferimento alla competenza di questa Commissione, che, ai sensi dell'art.22, lett.) d, della legge 7 agosto 1990 n.241, si intende "per 'documento amministrativo', ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale": in altri termini, la legge si riferisce espressamente al contenuto di atti.

La richiesta di "una porzione del campione di urine analizzato e conservato presso il Laboratorio di Analisi" quindi non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina riguardante l'accesso ai documenti amministrativi.

Si evidenzia infine che, in ogni caso, la decisione di inammissibilità del presente ricorso "non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento", secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n.184 del 2006, qualora l'interessato ritenga che l'Amministrazione non abbia compiutamente adempiuto il dovere di consentire l'accesso a tutti i documenti richiesti, precisando quali siano i documenti tuttora non acquisiti.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 2)

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri

Fatto

L'Ing., in data, ha chiesto al Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, di poter avere copia della documentazione concernente una missione per la gestione di progetti in, alla quale egli stesso aveva preso parte in qualità di esperto, ed in particolare del proprio contratto d'incarico e della note contenenti i giudizi espressi dal direttore della UTL di e dal rappresentante dell'Ambasciata sulla missione stessa.

L'odierno ricorrente motivava la propria istanza sulla necessità di predisporre una difesa nel caso di giudizi eventualmente lesivi della propria immagine e professionalità.

L'amministrazione resistente, in data, ha concesso all'..... la sola visione del giudizio espresso dal direttore della UTL di, negando il rilascio dello stesso.

Per questo motivo, l'..... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, perché gli venga rilasciata la copia richiesta, al fine di poter contraddire i contenuti del giudizio di valutazione della missione.

Successivamente, in data, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota dell'amministrazione resistente, nella quale si fa presente di aver trasmesso all'..... copia della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 3)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando dei Carabinieri - Servizio Amministrativo Provinciale di

Fatto

Il signor, appuntato dei Carabinieri, in data, ha depositato presso il Comando dei Carabinieri - Servizio Amministrativo Provinciale di un'istanza di accesso a determinati documenti, che ha richiesto di avere per via telematica, non avendo la possibilità di recarsi fisicamente presso gli uffici competenti.

In data, l'amministrazione resistente concedeva l'accesso all'odierno ricorrente, mettendo sua a disposizione presso gli uffici competenti la documentazione richiesta, senza tuttavia accogliere la richiesta di esercizio del diritto di accesso in via telematica, rilevando che la previsione dell'art. 13, D.P.R. n. 184/2006 "riguarda la sola modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni".

Pertanto, in data, il signor trasmetteva un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, per chiedere di riesaminare la determinazione dell'amministrazione al fine di applicare correttamente il disposto dell'art. 13, D.P.R. n. 184/2006 e, di conseguenza, consentire la trasmissione dell'atto richiesto per via telematica.

Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato il 14 aprile 2007, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti “*dalla piena conoscenza del*

provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso",
così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 4)

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il Dott., con nota del – asserendo atteggiamenti persecutori nei suoi confronti da parte del Prefetto di - ha richiesto al Ministero dell'Interno, di potere avere copia della documentazione amministrativa (relazioni e valutazioni di carattere personale) concernente la sua persona, prodotta dal Prefetto ed inviata allo stesso Ministero, per poter provvedere alla propria difesa e alla tutela dei propri diritti economici, in sede giudiziaria, in particolare per poter rivendicare la corresponsione dell'indennità di risultato.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il Dott..... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, avverso il rigetto dell'istanza di accesso formulata.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia delle note richieste per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della

pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 5)

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Regione – Assessorato alla Pubblica Istruzione

Fatto

Il signor ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego tacito della Regione – Assessorato alla Pubblica Istruzione sulla sua istanza di accesso del, volta ad ottenere copia della documentazione attestante l'importo del contributo e la data di accreditamento dello stesso dalla Regione al Centro Regionale Formazione professionale di, per poter definire una pratica di recupero credito nei confronti di quest'ultimo.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia

competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione regionale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi

presentati avverso le determinazioni della Regione – Assessorato alla Pubblica Istruzione non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 6)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Pubblico Registro Automobilistico di

Fatto

Il Sig., nella sua qualità di titolare di un'agenzia investigativa, in data non specificata chiedeva di effettuare per conto di un proprio cliente accesso alla banca dati nominativa del PRA per finalità connesse con l'incarico investigativo ricevuto. L'amministrazione, in data, negava l'accesso, adducendo l'assenza di legittimazione degli investigatori privati ad accedere alla banca dati PRA su base nominativa ai sensi della normativa vigente (DM 2

ottobre 1992, n. 514). Avverso tale diniego il Sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data, chiedendo il riesame del diniego opposto dall'amministrazione, facendo constatare l'interesse all'accesso del proprio assistito (mancato pagamento di fatture da parte del soggetto nei cui confronti si è chiesta la visura) e, infine, richiamando un precedente parere della scrivente Commissione reso su fattispecie relativa ai principi generali in materia di accesso ai documenti da parte di investigatori privati, in cui si è sostenuta la legittimazione ad accedere da parte degli stessi purché alleghino copia dell'incarico ricevuto da cui risulti l'interesse ad accedere.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo al soggetto nei cui confronti si intende effettuare la misura al PRA. Trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica allo stesso secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 7)

Ricorrente:, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati e, in via

Contro

Amministrazione resistente: Istituto nazionale di Previdenza Sociale - Direzione provinciale di, via

Fatto

Il sig., al fine di ottenere una rideterminazione favorevole dell'assegno di mantenimento del coniuge, ha presentato, in data, istanza di accesso all'Inps, direzione provinciale di, avente ad oggetto l'estratto conto assicurativo contenente il riepilogo dei contributi che risultano registrati negli archivi dell'Inps da giugno 2005 fino a ad oggi della sig. ra Specifica il ricorrente che nel corso del procedimento di separazione giudiziale, iscritto davanti il Tribunale di nel quale è convenuto, è stato obbligato, con provvedimento presidenziale, alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge pari a euro Infatti, nel corso del procedimento la sig.ra ha dichiarato di non essere in grado di svolgere alcuna prestazione lavorativa e di non avere un proprio reddito. Tuttavia, poiché l'odierno ricorrente ritiene che il coniuge presti attività lavorativa presso la s.r.l., ha presentato l'istanza di accesso indicata al fine di conoscere se il coniuge svolga effettivamente un' attività retribuita.

L'amministrazione, con provvedimento del, ha negato l'accesso al documento richiesto atteso che "si tratta di situazioni giuridiche protette dal principio di riservatezza".

Avverso tale diniego il sig., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La disciplina dei casi di esclusione del diritto di accesso è disciplinata dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, il quale rinvia ad un regolamento governativo l'individuazione dei singoli documenti da sottrarre all'accesso con riferimento alle categorie ivi indicate, tra le quali sono inclusi i documenti che "riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari". Prevede, poi, l'articolo citato al comma 7, che debba, comunque, essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi al cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Il d.P.R. n. 184 del 2006, regolamentando un regime transitorio, prevede che fino all'emanazione del predetto regolamento governativo, "sono fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 352 del 1992 e degli atti emanati in base ad esso" (art. 14).

Le ipotesi di sottrazione dei documenti in possesso dell'Inps sono disciplinate dal regolamento sul diritto di accesso, approvato con determinazione del Commissario straordinario dell'Inps 16 febbraio 1994 n. 195. Tale regolamento prevede che per ragioni di tutela del diritto alla riservatezza (art. 17) i documenti indicati nell'allegato A), la cui elencazione, però, non è da considerarsi né esaustiva né tassativa, possono essere sottratti al diritto di accesso nei casi in cui la divulgazione degli stessi possa cagionare un danno o un pregiudizio all'amministrazione o a terzi, fatto salvo il diritto di visione dei documenti la cui conoscenza*.

Tra i documenti inclusi nell'allegato A) si rilevano quelli attinenti alla instaurazione ed allo stato dello svolgimento del rapporto contributivo, i documenti contenenti notizie inerenti alle condizioni economiche ed in genere alla sfera privata del soggetto e dei suoi familiari ed, infine, i documenti relativi allo stato di assicurato o pensionato, ovvero inerenti ai dati retributivi o agli importi delle prestazioni.

La giurisprudenza non indica in modo univoco se debba prevalere il diritto alla riservatezza dei controinteressati o il diritto di difesa dell'istante.

Infatti secondo un orientamento "è inibito il rilascio dei dati inerenti all'ammontare della pensione di un assistito, ancorché richiesti dal coniuge, che intende avvalersene in una causa di separazione, perché esso è vietato da apposito regolamento dell'Ente" (TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 11 gennaio 2006, n. 8), mentre secondo un altro recente orientamento giurisprudenziale "nell'ambito di un procedimento di separazione o di divorzio è illegittimo il diniego di accesso adottato a fronte della richiesta avanzata dal coniuge, al fine di conoscere i dati sull'attività lavorativa svolta e sulla retribuzione percepita dall'altro coniuge, se finalizzata ad ottenere utili informazioni per ottenere una determinazione giudiziale a sé più favorevole nella determinazione della misura dell'assegno di mantenimento" (TAR Sardegna, sez. II, 18 settembre 2006, n. 1711).

L'odierno ricorso è stato notificato alla controinteressata sig.ra, la quale non ha presentato osservazioni. Inoltre, ai sensi dell'articolo 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, così come modificata dalla legge n. 15 del 2005, il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza quando è preordinato alla cura e difesa dei propri interessi giuridici. Pertanto, il diritto ad acquisire l'estratto conto contributivo del ricorrente prevale sul diritto alla riservatezza del sig.ra

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita Istituto nazionale di Previdenza Sociale - Direzione provinciale di, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 8)

Ricorrente: Mar., via

Contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Marche – Comando provinciale di

Fatto

Il Mar., effettivo al Nucleo Operativo del Comando Compagnia Carabinieri di, il, e in riferimento alla nota del Comando dei Carabinieri di del, n., con la quale l'amministrazione informava il sig. che la richiesta di corresponsione degli interessi legali sugli importi anticipati per missioni, non poteva essere accolta, in quanto la liquidazione dei certificati di viaggio, avvenuta oltre il termine dei trenta giorni dall'esecuzione delle missioni, era stata giustificata dalla necessità di completare la documentazione amministrativa pervenuta, mediante l'acquisizione, dai Comandi competenti, di elementi sulle modalità di svolgimento delle stesse, ha chiesto di conoscere quali siano state le "necessità di completare la documentazione amministrativa", tutta la documentazione utilizzata per l'istruttoria ed il nominativo del responsabile del procedimento. Il ricorrente ha, inoltre, chiesto che il diritto di accesso possa essere esercitato per via telematica.

L'amministrazione, con provvedimento del, ricevuto il, ha affermato che l'istanza non può essere accolta, dal momento che la stessa non ha ad oggetto documenti amministrativi (art. 22, comma 1, lett.d) della legge n. 241 del 1990), che le informazioni richieste sono state già rilasciate con la nota del, e, infine, che la richiesta sarebbe preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni (art. 24, comma 3 della legge n. 241 del 1990).

Avverso tale diniego il Mar., ha presentato ricorso in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente Commissione il, ha ribadito quanto già affermato nel provvedimento di diniego del

Diritto

Con l'istanza del il ricorrente chiede di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, quali siano stati gli adempimenti che hanno indotto l'amministrazione a liquidare le spese di viaggio in ritardo, rispetto al termine di trenta giorni previsto, e la documentazione utilizzata per l'istruttoria.

Al riguardo si osserva che il diritto di accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi, ossia "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" (art. 22, comma 1, lett. d).

Ciò stante l'interesse a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento non è utilmente soddisfatto con lo strumento dell'accesso, dal momento che tale strumento è preordinato alla conoscenza di specifici "documenti amministrativi" e non semplici "informazioni"; ciò, ovviamente, fermo restando che la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento costituisce omissione di atto dovuto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241 del 1990.

Si ritiene, invece ammissibile la richiesta di accesso ai documenti utilizzati nel corso dell'istruttoria, anche al fine di verificare la giustificabilità del ritardo nella liquidazione dei certificati di viaggio; ed in particolare la richiesta che l'accesso possa essere esercitato anche in via telematica.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita la Regione Carabinieri – Comando provinciale di, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 9)

Ricorrente: Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Autorità portuale di – Ufficio del Personale

Fatto

Il Sig., in data ha presentato richiesta di accesso tesa all'acquisizione di copia della pianta organica della sede distaccata di dell'amministrazione resistente. L'interesse alla conoscenza dei documenti richiesti viene esplicitato dal ricorrente in considerazione della sua posizione di aspirante funzionario (area) venutasi a determinare come conseguenza delle dimissioni del funzionario che in precedenza ricopriva tale posto e in virtù del fatto che il ricorrente si era classificato secondo, dunque immediatamente dietro al funzionario dimissionario, all'esito del concorso per la copertura dell'ufficio in questione. L'amministrazione, a dire del ricorrente, provvedeva alla copertura del posto vacante non assegnandolo al, bensì tramite personale altro, non assunto per concorso.

Non avendo l'amministrazione destinataria della richiesta dato seguito alla stessa nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, il Sig. in data ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendo il riesame dell'istanza di accesso da parte dell'amministrazione resistente.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione nelle persone di coloro che figurano come dipendenti di ruolo presso l'ufficio dell'amministrazione cui è stata indirizzata la richiesta di accesso. Controinteressati cui, secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, il presente ricorso dovrà essere notificato a cura dell'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro il ricorso del Sig. ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. n.184/2006.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 10)

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

Fatto

La signora, in data, ha chiesto al dirigente scolastico competente dell' Istituto Comprensivo di di poter avere copia degli elenchi del sorteggio, avvenuto in data, per l'anno in corso con riferimento alla prima classe e degli elenchi degli alunni realmente frequentanti tali classi, per poter tutelare gli interessi, a suo dire lesi, della figlia minorenni, iscritta alla prima per l'anno scolastico 2006/2007.

Non avendo ricevuto, ad oggi, alcun riscontro alla suddetta richiesta, l'istante ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, per ottenere i documenti richiesti e conoscere la motivazione a fondamento delle variazioni agli stessi.

La Commissione, con decisione del, ha sospeso qualunque pronuncia sul merito del ricorso e ha invitato l'amministrazione a provvedere alla notifica dello stesso ai controinteressati.

Successivamente, in data, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota dell'amministrazione resistente, nella quale si trasmette la documentazione richiesta dalla signora

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 11)

Ricorrente: Dottor

contro

Amministrazione resistente: Azienda USL

Fatto

Il dott., dirigente medico in servizio presso la Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero “...”, con nota del, ha chiesto al Direttore Amministrativo Risorse Umane dell’Azienda USL di poter avere accesso ai documenti amministrativi – e conseguentemente estrarre copia degli atti di suo interesse - dei candidati agli avvisi interni per il conferimento degli incarichi delle strutture semplici denominate “Direzione Sanitaria Polo “...” –” e “Direzione sanitaria Polo “...” –”, per verificare il possesso dei titoli specifici di ammissione alla procedura concorsuale dei candidati giudicati idonei e, dunque, la regolarità della stessa.

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro alla propria istanza e, asserendo la lesione dei propri diritti, il dott., ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego tacito della suddetta amministrazione.

La Commissione, con decisione del, ha sospeso qualunque pronuncia sul merito del ricorso e ha invitato l’amministrazione a provvedere alla notifica dello stesso ai controinteressati.

Successivamente, in data, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota dell'amministrazione resistente, nella quale si comunica la piena disponibilità a soddisfare la richiesta di accesso formulata dal dott.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 12)

Ricorrenti: sig. c/o,

Contro

Amministrazione resistente: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sede di,

Fatto

Il sig., a seguito di un infortunio avvenuto il, ha effettuato diversi accertamenti medico – legali sottoponendosi a visite specialistiche presso l'INAIL, per il riconoscimento del previsto indennizzo. L'Istituto ha negato l'indennizzabilità, la corresponsione del predetto infortunio, nonostante avesse riconosciuto l'esistenza di una invalidità temporanea totale, ritenendo che l'eventuale indennizzo fosse di competenza dell'Inps e non dell'Inail. Con istanza del, il patronato INCA di, quale rappresentante del sig., ha presentato istanza di accesso avente ad oggetto:

1. copia di tutti gli accertamenti strumentali e specialistici effettuati da e per conto dell'Inail durante l'istruttoria del caso;
2. copia della documentazione sul rischio ricevuta dal datore di lavoro inerente la valutazione della postazione analizzata, nonché il parere espresso dal RSL

aziendale ai sensi del d.lgs. n. 626 del 1994, articolo 4, comma 5, lett. p).

Eventuali allegati da cui sia stata rilevata la valutazione della ditta;

3. copia di dichiarazioni rese dal datore di lavoro che abbiano contribuito a determinare il provvedimento assunto;
4. diario clinico completo delle considerazioni mediche che hanno determinato la definizione della pratica.

L'INAIL, sede di, con nota del, ha, tuttavia, evaso solo parzialmente l'istanza in esame; ha infatti concesso l'accesso solo al diario clinico ed alla denuncia della ditta presso la quale il ricorrente lavorava al momento dell'infortunio, e, a parere del ricorrente, in modo parziale.

Avverso tale ultimo provvedimento il sig. ha presentato, in data, ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai sensi dell'art. 25, legge n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione di riesaminare la richiesta di accesso e di ordinare all'INAIL, sede di, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

La Commissione nella seduta del, ha stabilito che l'amministrazione provvedesse a notificare ai controinteressati l'odierno ricorso.

L'amministrazione, con nota dell'..... e del, ha comunicato alla scrivente Commissione le proprie osservazioni.

Chiarisce l'Inail, sede di, di avere inviato, in data, una nota al sig., con la quale spiegava che agli atti della pratica infortunistica non esisteva altra documentazione, ulteriore rispetto a quella già trasmessa in data, Specifica, poi, l'istituto che normalmente i documenti richiesti sono presenti nella trattazione delle pratiche di malattia professionale, non in quelle di infortuni sul lavoro, come nel caso in esame. Con riferimento all'accesso parziale del diario clinico riferisce l'istituto di avere ommesso solo la dicitura "considerazioni mediche", omissione che, a parere dell'ente, non è in grado di alterare il suo utilizzo in un'eventuale opposizione al provvedimento di diniego dell'indennizzabilità della pratica infortunistica.

Pertanto, non sussistendo, altri documenti l'istituto non darà corso alla notifica del ricorso ai controinteressati richiesta dalla Commissione nella seduta del

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Stabilisce, infatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, che "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione"; pertanto, i documenti di cui ai punti nn. 1 e 2 non essendo elaborati nel corso del procedimenti di indennizzabilità delle pratiche infortunistiche, non sono stati formati dall'istituto stesso.

Inoltre l'istituto non è neanche in grado di elaborare dati al fine di soddisfare la richiesta del sig., atteso che si tratta di informazioni che non sono in suo possesso (TAR Lazio, Roma, 1 febbraio 2007, n. 727).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 13)

Ricorrente: Gen.

contro

Amministrazione resistente: Ministero Difesa- Direzione generale per il personale militare

Fatto

Il Sig., nella sua qualità di generale di brigata dell'Esercito, in data prendeva visione del provvedimento (datato) dell'amministrazione militare di appartenenza col quale si rappresentava all'odierno ricorrente, da una parte, la riconosciuta idoneità all'avanzamento a scelta al grado superiore e, dall'altra, la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta formato per l'anno in considerazione dell'assegnazione di punti e la conseguente collocazione in graduatoria al posto

Il successivo, il Generale, presentava richiesta di accesso ai documenti amministrativi, al fine di conoscere "i verbali, tutti e completi, delle Commissioni S. di Avanzamento con le schede di valutazione redatte su tutti i valutati ed i relativi punteggi; schede tecniche preliminari all'avanzamento compilate dallo Stato Maggiore dell'Esercito ovvero dallo Stato Maggiore della Difesa su tutti i valutati (sulla base delle quali si sono espressi i membri della Commissione) e il testo della relazione presentata su ciascuno di essi dal membro della Commissione cui la suddetta relazione è stata affidata; libretto personale dello scrivente", nonché

“...i libretti personali dei generali di brigata collocati dal all’..... posto della graduatoria compilata per l’anno ed approvata dal Ministero della Difesa”.

In data l’amministrazione resistente ha dato seguito alla richiesta di accesso concedendo l’accesso “ limitatamente ai verbali della Commissione Superiore dell’Esercito relativi al personale compreso tra la la posizione e alle schede motivazionali annesse relative al medesimo personale”, ritenendo che solo rispetto a coloro collocati in posizione utile ai fini dell’avanzamento sussiste “...quell’interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata che consente l’esercizio del diritto di accesso ai sensi della normativa vigente”.

Successivamente, in data, il ricorrente riceveva nuova comunicazione da parte dell’amministrazione con cui si ribadiva il diniego ai documenti relativi agli ufficiali non collocati in posizione utile nella graduatoria, concedendo l’accesso per i primi (in precedenza si consentiva l’accesso per i primi). Il successivo, il ricorrente reiterava ancora una volta la richiesta di accesso senza ottenere risposta.

Dopo aver svolto le proprie argomentazioni in diritto, il ricorrente ha presentato ricorso il (pervenuto il) chiedendo alla Commissione di pronunciarsi sul diniego relativo all’accessibilità dei verbali e dei libretti concernenti le valutazioni degli altri Generali dal all’..... in graduatoria; di ordinare all’amministrazione di indicare al ricorrente il responsabile del procedimento; di assicurare un congruo periodo di tempo entro il quale poter esercitare il diritto di accesso; di rendere efficace l’accoglimento della richiesta di accesso.

Il ricorrente, infine, fa presente di aver notificato il ricorso solo a due dei controinteressati, non avendo, per gli altri, l’amministrazione fornito i relativi recapiti.

La scrivente Commissione, nella seduta del, invitava l’amministrazione a notificare il ricorso a tutti i controinteressati, in ossequio al disposto di cui all’articolo 12, D.P.R. n. 184/06. L’amministrazione in data comunicava di aver assolto l’incombente limitatamente ai generali di divisione collocati in graduatoria dal n. al n. in quanto, a dire dell’amministrazione, soltanto questi possono definirsi controinteressati in senso tecnico; questi ultimi, comunque, non hanno fatto pervenire le loro controdeduzioni. Rileva inoltre l’amministrazione, che l’odierno ricorrente non ha preso comunque visione dei documenti relativi ai nove ufficiali iscritti in quadro, nonostante due espressi inviti in tal senso rivoltigli dall’amministrazione.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. L'interesse ad accedere, invero, deve ritenersi implicito nella partecipazione del ricorrente al procedimento di avanzamento al grado superiore. La circostanza, addotta dall'amministrazione, circa la non attualità e concretezza dell'interesse appare priva di pregio, dal momento che la suddetta titolarità sussiste a prescindere dalla concreta azionabilità della situazione sottostante il diritto di accesso. In altri termini, il diritto di accesso deve considerarsi situazione giuridica autonoma, la cui soddisfazione non implica una previa verifica circa la possibilità di agire in giudizio una volta ottenuti i documenti oggetto dell'istanza rivolta all'amministrazione.

In tal senso, *ex plurimis*, T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 13/04/2004, n.3284: "Il diritto d'accesso non assume carattere solo strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, ma ha una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte della lite per la quale o in vista della quale detto accesso è esercitato, tant'è che la posizione che legittima l'accesso non deve possedere tutti i requisiti che legittimerebbero l'azione principale, all'uopo bastando che l'istante sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante e il suo interesse si fondi su tale posizione". Nel caso in esame la situazione giuridicamente rilevante va ravvisata nella circostanza che l'essere stato superato da un numero particolarmente elevato di concorrenti è suscettibile di costituire un'implicita valutazione negativa sulla professionalità del ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 14)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione Resistente: Ordine degli Architetti Pianificatori , Paesaggisti e Conservatori di

Fatto

In data, l'architetto ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori , Paesaggisti e Conservatori di di accedere alla “ delibera/e del consiglio dell'Ordine di designazione dei consulenti ufficiali da individuare tra gli iscritti professionisti particolarmente esperti a chiarire gli aspetti procedurali, tecnici e normativi dell'applicazione della tariffa”.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza , l'architetto ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con nota in data, l'Ordine degli Architetti della Provincia di ha comunicato alla Commissione che in data ha provveduto sull'istanza di accesso del ricorrente comunicandogli i componenti della “commissione parcelle”, peraltro risultante anche sul sito internet dell'Ordine.

Il suddetto Ordine degli Architetti ha comunicato altresì che non sussiste pertanto “alcun tipo di documentazione da rendere disponibile a tale riguardo”.

Considerato, quindi, che l'Ordine degli Architetti ha provveduto sull'istanza del ricorrente e non sussiste ulteriore documentazione riguardo l'oggetto della richiesta di accesso, è cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 15)

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Ufficio territoriale del Governo di

Fatto

La signora, mediatrice culturale presso il CPTA di, in data, ha chiesto all'Ufficio territoriale del Governo di di potere avere copia della convenzione stipulata, per la gestione del centro di Permanenza temporanea ed assistenza – CPTA di, da quell'ufficio con la Soc. Coop., per provvedere alla tutela dei suoi diritti in una controversia inerente il proprio rapporto di lavoro con quest'ultima società.

Con nota del, l'amministrazione resistente ha negato il rilascio della copia richiesta e, successivamente, il, l'odierna ricorrente ha rinnovato la suddetta richiesta di accesso.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro a quest'ultima nota, la signora, in data, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego tacito della suddetta amministrazione.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati concernenti una terza società controinteressata, alla quale lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 16)

Ricorrente:

contro

Resistente : Ministero della Difesa

Fatto

Il sig. , ex capo di prima classe della Marina Militare ed attualmente assistente di Amministrazione , proponeva domanda per transitare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa , ai sensi della legge n. 266/1999, art. 14 , e del D.M. 18-4-2002. Il Ministero, previa individuazione della posizione economica spettante, assegnava il al “Centro di addestramento artiglieria contraerea” di , ma poi modificava il provvedimento e assegnava lo stesso ad altro Ente di

Con istanza del il , premesso quanto sopra , chiedeva l’accesso al proprio fascicolo personale oppure alla documentazione che aveva determinato la variazione dell’assegnazione.

In risposta alla istanza di accesso il Ministero inviava al suddetto ricorrente, in data, copia di nota della Divisione competente con la quale si riferivano i motivi per i quali era stata disposta detta variazione.

Il , ritenendo non sufficiente la risposta dell’Amministrazione riguardo la sua istanza di accesso, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L’interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta , rilevato che ha proposto domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile e che si è limitato a chiedere l’accesso al proprio fascicolo personale oppure ai documenti in base ai quali è stata determinata la variazione dell’assegnazione.

Sussiste, quindi , ai sensi dell’art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241 sopracitata.

Non può considerarsi evasione dell'istanza di accesso la nota menzionata in fatto, posto che con la stessa, benché si indichino i motivi della variazione di assegnazione, non si indica altresì la documentazione in base alla quale la variazione stessa è stata disposta.

Nell'istanza di accesso del ricorrente in data, infatti, risulta che lo stesso ha chiesto l'accesso alla "documentazione che ha originato la suddetta variazione di Ente di destinazione" e non è quindi sufficiente la spiegazione, da parte dell'Amministrazione, delle ragioni della variazione stessa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso .

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 17)

Ricorrenti:, via

Contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), direttore dell'ufficio gestione pensioni –, piazza,

Fatto

Il sig., ha presentato in data, istanza di accesso avente ad oggetto i documenti relativi al procedimento di revoca dell'assegno sociale n. al fine di potere presentare memorie ed osservazioni e difendere i propri diritti ed interessi giuridici.

Specifica, infatti, il sig. di avere inoltrato ricorso al competente Comitato provinciale dell'Inps affinché riesaminasse il provvedimento di revoca. Il ricorso innanzi il comitato provinciale è tuttora pendente.

Pertanto, al fine di interloquire con l'amministrazione e dimostrare la sussistenza dei requisiti reddituali e soggettivi previsti dalla legge, l'odierno ricorrente ha inviato l'istanza di accesso citata.

A seguito dello scadere del termine di trenta giorni senza che l'amministrazione abbia provveduto a rispondere, si è formato il silenzio rigetto.

Avverso il diniego tacito il sig. ha inviato, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, ricorso alla scrivente Commissione affinché ordinasse all'amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il sig. è, infatti, essendo destinatario diretto del provvedimento di revoca dell'assegno sociale n. e del successivo provvedimento di riesame, è titolare di un interesse ad accedere ai documenti tutelato e qualificato dall'ordinamento, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990. Infatti, lo scopo dell'accesso partecipativo è proprio quello di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa esercitata nel corso di un procedimento, al fine di consentire ai soggetti coinvolti nello stesso di potere intervenire.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), di, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 18)

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

Fatto

La Signora, in data, si recava presso la segreteria dell'Istituto Comprensivo di per esercitare il diritto di accesso al verbale della riunione del, effettuata alla presenza della RSU e delle OO.SS.,

presentando in via informale, solo verbalmente, la propria richiesta di visione e copia, eseguendo comunque quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

I responsabili dell'Istituto, contestualmente, si opponevano al rilascio di copia della documentazione richiesta, esigendo la formulazione scritta della suddetta istanza di accesso.

Pertanto, la signora, non avendo ancora avuto copia del verbale richiesto, in data, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990.

Diritto

L'art. 5 del D.P.R. n. 184/2006 prevede espressamente la possibilità per gli interessati di un accesso informale agli atti.

Se l'odierna ricorrente ha dunque espletato, così come asserisce, le formalità previste dal comma 2 del medesimo articolo 5, vale a dire *“indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato”*, il diniego opposto dall'amministrazione resistente non sarebbe giustificato.

Tuttavia, l'amministrazione avrebbe dovuto invitare l'interessata a presentare richiesta formale di accesso solo *“qualora in base al contenuto del documento richiesto”* avesse riscontrato l'esistenza di controinteressati, secondo quanto disposto dal comma 6 del citato art. 5, possibilità ravvisabile nel caso di specie, trattandosi di un documento attestante una riunione cui hanno partecipato diversi soggetti, oltre l'odierna ricorrente.

Pertanto, si invita la signora a formulare un'istanza di accesso formale alla documentazione di cui vuole avere copia.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 19)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

Fatto

Il signor, magistrato contabile in servizio presso la Sezione Giurisdizionale della per la, in data, ha formulato all'amministrazione centrale domanda di accesso informale per potere avere copia di una nota riportante la firma “.....”, la cui paternità sarebbe riconducibile all'ex Segretario Generale della, dott.

Tale nota non sarebbe protocollata e, a quanto asserisce il ricorrente, sarebbe custodita nel fascicolo amministrativo inerente l'iter procedurale attivato dallo stesso per ottenere un provvedimento di liquidazione di equo indennizzo nei confronti del Segretariato Generale della

Il ricorrente ha motivato la propria istanza sulla base della tutela dei propri diritti, considerando il contenuto della suddetta nota di carattere decisivo ai fini dell'adozione dell'atto finale concernente la procedura di liquidazione di equo indennizzo.

A fronte del silenzio dell'amministrazione, sempre in data, il signor ha presentato ricorso via e-mail alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, per ottenere l'accesso richiesto.

Diritto

Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione nello stesso giorno in cui ha formulato l'istanza di accesso, in via telematica, non avendo avuto un immediato riscontro da parte dell'amministrazione alla stessa.

Il signor non ha considerato il dettato dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, secondo cui “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta”.

Pertanto, l'amministrazione non può considerarsi inadempiente rispetto all'istanza formulata dall'odierno ricorrente avendo ancora a disposizione del tempo per soddisfarla, non essendosi formato il silenzio diniego sulla stessa.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 20)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

Fatto

Il Sig. riferisce di aver inoltrato al Ministero della Difesa, con raccomandata in data, una richiesta di accesso agli atti, avente per oggetto la documentazione del concorso pubblico per allievi marescialli della Marina Militare e Capitanerie di Porto.

La richiesta medesima era motivata dalla necessità di tutela dei diritti di fronte al Consiglio di Stato, contro una sentenza avversa del TAR, in merito al ricorso presentato dal sull'esito del citato concorso. Secondo il sig., infatti, dalla lettura della stessa graduatoria del suddetto concorso (allegata in copia al presente ricorso) emergono informazioni discordanti e tali da far presupporre disparità di trattamento e discrezionalità nell'esame dei titoli presentati dai candidati al concorso. Da ciò la necessità per il sig. di poter accedere all'intero fascicolo del concorso.

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con raccomandata in data, spedita il, ha risposto negativamente rilevando che l'istanza di accesso appariva preordinata ad un controllo finalizzato dell'operato dell'Amministrazione ed inoltre l'istanza medesima richiedeva l'elaborazione di dati cui il Ministero stesso non era tenuto.

Avverso tale diniego il Sig. ha presentato il ricorso che reca in calce la data dell'....., spedito il al Ministero della Difesa e, come si evince dall'adesivo relativo alla spedizione per raccomandata A.R., il a questa Commissione per l'accesso, chiedendo di ordinare all'Amministrazione l'esibizione oppure il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

Come risulta dal ricorso, il sig. ha avuto piena conoscenza del diniego di accesso in data

Il suo ricorso risulta spedito il ed è pervenuto alla Commissione successivamente a tale data.

L'art. 12 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, intitolato "Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso" dispone, al secondo comma, che *"il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni"*.

Nel caso in esame il ricorso risulta proposto oltre il termine di trenta giorni di cui al suddetto art.12 ed è quindi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 21)

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

Fatto

La Signora ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, affinché venga "resa esecutiva" una sentenza del T.A.R. Lazio, che le riconosce il diritto di accesso alla documentazione richiesta, detenuta dall'istituto scolastico, presso cui presta servizio come docente.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, il ricorso amministrativo a questa Commissione costituisce una fase eventuale che in ogni caso precede la fase giurisdizionale e non può quindi essere utilizzata in funzione esecutiva della decisione giurisdizionale.

Di conseguenza, qualora la decisione giurisdizionale non sia in grado di soddisfare – in via immediata – l'interesse concreto azionato dal richiedente, e richieda un'ulteriore esplicazione di attività amministrativa, quest'ultimo potrà avvalersi esclusivamente del giudizio di ottemperanza, nel caso di inerzia o rifiuto da parte dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 22)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Comitato Provinciale C.R.I. di

Fatto

Il sig. , nella sua qualità di Volontario del Soccorso (Vds) dell'Associazione della Croce Rossa Italiana presso il Gruppo VVdS C.R.I. (Gruppo in provincia di e dipendente dal Comitato Prov.le C.R.I. di), lamenta che il Comitato Provinciale C.R.I. di non avrebbe provveduto su due sue istanze di accesso.

La prima istanza di accesso riguarda documenti relativi ad un procedimento disciplinare attivato dal citato Comitato Provinciale nei suoi confronti.

Riferisce il ricorrente che , considerato che l'Amministrazione non provvedeva sulla sua istanza, in data richiedeva l'intervento del Difensore Civico Regionale del per vedere garantito il proprio diritto d'accesso ai documenti richiesti.

Successivamente, in data 26/02/07, il Difensore Civico Regionale inviava una nota al Comitato Prov.le C.R.I. di , affermando che “ l'interesse del sig. era diretto, concreto e attuale, la documentazione richiesta era esattamente individuata e che il diniego al rilascio della documentazione era illegittimo”.

La seconda istanza di accesso del sig. riguarda “i verbali del Consiglio Direttivo Provinciale tenutesi presso il Comitato Prov.le C.R.I. di nel periodo — (non essendo note le date dei Consigli Direttivi Provinciali non è stato possibile fornire ulteriori estremi del documento richiesto ed ulteriori elementi che ne consentano l'individuazione), dove sia espressamente citato il nome di come persona o come Ispettore del Gruppo e/o sia citato il procedimento di riqualifica dei Volontari del Gruppo di”.

Attesa la mancanza di qualsiasi risposta, l'odierno ricorrente ha richiesto, pure per tale istanza, il formale intervento del Difensore Civico Regionale del per tutelare il proprio diritto d'accesso .

Come già avvenuto per la prima istanza, il Difensore Civico Regionale ha inviato una nota al Comitato Prov.le C.R.I. di , affermando che il diniego al rilascio della documentazione era illegittimo.

Con nota in data, il Presidente del Comitato Provinciale di ha risposto al Difensore Civico Regionale ritenendo che *“l’art. 25 della L. n. 241/90 non attribuisce al Difensore Civico alcuna competenza in merito agli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Come da Lei stesso evidenziato l’Associazione della Croce Rossa Italiana è un ente di diritto pubblico e, nello specifico, il Comitato Provinciale viene a configurarsi come una amministrazione periferica dello stesso, pertanto, l’istanza del riesame del rifiuto tacito dovrebbe essere correttamente rivolta alla Commissione per l’accesso di cui al successivo art. 27 della stessa normativa”*.

Avverso il suddetto provvedimento del Comitato Prov.le C.R.I. di, il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

In primo luogo si rileva che il provvedimento impugnato dal sig. davanti questa Commissione è la nota in data della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di- rivolta al Difensore Civico Regionale e riguardante il problema della competenza dello stesso difensore civico riguardo la fattispecie in esame.

Il suddetto atto non è impugnabile davanti la Commissione ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241: non può, infatti, configurarsi come diniego di accesso, conseguente ad una istanza del privato, la corrispondenza intercorsa tra l’Amministrazione (nella specie, la Croce Rossa) e il Difensore Civico.

Il ricorso proposto dal sig. con atto in data deve, quindi, dichiararsi inammissibile.

Si osserva, peraltro, per il futuro, che in effetti la competenza, riguardo il diniego di accesso a documenti della Croce Rossa Italiana, è di questa Commissione.

La Croce Rossa Italiana è, infatti, un ente di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza dello Stato e sotto il controllo del Ministero della Sanità e del Ministero della Difesa per quanto di competenza.

Ai sensi dell’ art. 25, comma quarto, della suddetta legge n. 241/1990 *“ decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.....ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27”*.

La competenza del difensore civico è, quindi, circoscritta, ai sensi del citato art. 25, agli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali tra cui, certamente, non rientra la Croce Rossa Italiana.

Il sig. potrà, quindi, riproporre le sue istanze di accesso alla Croce Rossa competente e in caso di diniego dell' accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, rivolgersi, ai sensi del più volte citato art. 25, a questa Commissione.

Si comunica, infine , per opportuna conoscenza, che il Gruppo VVdS C.R.I. ha scritto a questa Commissione facendo presente che *“non gode di alcuna autonomia e non è in possesso degli atti richiesti. Secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Associazione Croce Rossa Italiana D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97 per gli aspetti amministrativi dell'Ente competente è il Direttore Regionale”*.

P.Q.M.

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile .

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 23)

Ricorrenti: sig. presso Istituto Comprensivo di

Contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione provinciale del lavoro,

Fatto

Il sig., dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di, in data, ha presentato istanza di accesso alla Direzione provinciale del lavoro di, avente ad oggetto i seguenti documenti:

1. elenco delle scuole statali sottoposte a visita ispettiva da parte della Direzione provinciale del lavoro di
2. elenco delle scuole paritarie sottoposte a visita ispettiva da parte della Direzione provinciale del lavoro di
3. date in cui le visite sono state sottoposte a visita ispettiva.

Motiva il ricorrente la richiesta sulla “necessità di verificare il rispetto dell’uguaglianza davanti alla legge di tutti i soggetti pubblici omogenei sul territorio, dal momento che nessuna scuola non può non avere nominato personale supplente nel mese di gennaio, ma allo scrivente non risulta che tutte le scuole siano state visitate”.

Specifica il ricorrente che, a seguito della visita ispettiva, l’istituto del quale il medesimo è dirigente scolastico è stato sanzionato, con grave nocumento per il bilancio della scuola.

La direzione provincia del lavoro di ha negato l’accesso ai chiesti documenti per carenza di interesse, difetto e genericità della motivazione e perché si tratterebbe di un controllo preordinato ad un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione.

L’amministrazione motiva, ulteriormente, il proprio diniego affermando che i documenti richiesti sono sottratti al diritto di accesso ai sensi del d.m. n. 757 del 1994, atteso che si tratta di documenti contenenti notizie sulla programmazione dell’attività di vigilanza, nonché sulle modalità ed i tempi di svolgimento della stessa, notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi, ed, infine, notizie riguardanti le aziende pubbliche o private quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente una indebita concorrenza.

Avverso il provvedimento di diniego citato, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell’art. 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti, al fine di potere esercitare il diritto di difesa e di accertare se la direzione provinciale del lavoro abbia agito in modo equo.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente presenta l’istanza di accesso al fine di conoscere se la direzione provinciale del lavoro di abbia adottato una condotta uniforme nei confronti di tutte le scuole statali e paritarie, ossia se, ed eventualmente quali, altre scuole siano state sottoposte a visita ispettiva. Si afferma, dunque, che la conoscenza dei documenti richiesti è necessaria per potere difendere i propri diritti ed interessi giuridici.

Al riguardo si rileva che l’interesse sotteso alla richiesta di accesso non può essere preordinato ad un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione, ma deve essere finalizzato alla tutela di un interesse concreto meritevole di salvaguardia, in quanto avente ad oggetto documenti indispensabili alla verifica della legittimità del procedimento seguito dall’amministrazione, in presenza di uno stretto nesso di strumentalità tra la conoscenza di tali documenti e la possibilità di dimostrare l’eventuale illegittimità del procedimento (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 luglio 2006, n. 5358).

Nel caso in esame, poichè il ricorrente non è titolare di un interesse qualificato a conoscere il numero delle scuole oggetto di ispezione, né la conoscenza dei documenti è strumentale all'esercizio del diritto di difesa, dal momento che non sussiste alcuna relazione tra il procedimento sanzionatorio esperito nei confronti dell'Istituto Comprensivo di e il numero di scuole visitate dagli ispettori, il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 24)

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di di

Fatto

La Signora, in data, in rappresentanza dei figli, ha richiesto al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di di l'accesso, mediante estrazione di copia, a diversi atti, ed in particolare ai verbali delle assemblee scolastiche tenutesi il, il ed il, cui hanno partecipato docenti, componenti del consiglio di istituto e genitori, tra cui la stessa signora

Con nota ricevuta dalla ricorrente il, l'amministrazione scolastica negava il richiesto accesso, opponendo una violazione della privacy degli altri soggetti partecipanti alle assemblee e la mancanza di uno specifico interesse dell'odierna ricorrente.

Pertanto, la signora, non avendo ancora avuto copia dei verbali richiesti, in data, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati di terze persone controinteressate, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 25)

Ricorrenti: sig.ra,

Contro

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione – Servizio

Fatto

La sig.ra ha presentato, in data, istanza di accesso al Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione – Servizio....., avente ad oggetto il contratto stipulato tra il Direttore generale per il personale, dott. e la sig.ra, risultata tra gli idonei in area C3 a seguito di riqualificazione, con il quale la stessa è stata assegnata alla Soprintendenza Archeologica di

L'amministrazione, con provvedimento del, ha negato l'accesso al chiesto documento per carenza di motivazione, atteso che "non è chiarito quale collegamento vi sia tra l'atto del quale si pretende l'esibizione e la tutela della propria situazione giuridica".

Avverso il provvedimento di diniego la sig.ra ha inviato, in data, ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori di servizi e forniture. Quest'ultima, in data, ha restituito al mittente la documentazione per incompetenza.

Successivamente, in data, la sig.ra ha inviato l'odierno ricorso alla scrivente Commissione.

Specifica la sig.ra nel presente ricorso che il documento richiesto è preordinato a documentare il ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il provvedimento con il quale il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha disposto l'assegnazione di incarichi

fra funzionari amministrativi C3. Attraverso il provvedimento del, n., l'amministrazione ha affidato alla sig.ra l'incarico di "Direzione e coordinamento dei settori, mentre alla sig.ra è stata affidata la "Cura dei settori"

Tale provvedimento, avendo triplicato una competenza che, in base alla pianta organica, era stata assegnata in via esclusiva alla sig.ra, lede la posizione della ricorrente.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'odierno ricorso è stato inviato, per errore, alla scrivente Commissione ben oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta all'amministrazione (art. 25, legge n. 241 del 1990). Tuttavia, anche il ricorso inizialmente presentato all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori di servizi e forniture era stato presentato in ritardo, essendo stato inviato il

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 26)

Ricorrenti: sig. e sig. ra

Contro

Amministrazione resistente: Circolo Didattico

Fatto

I sig.ri e, genitori del minore affetto da sindrome di Down, hanno chiesto al Circolo Didattico, con nota del legale rappresentante avv., del, di potere accedere a documenti in possesso del Circolo didattico. Sulla base dei documenti allegati al ricorso

sembra che l'istanza di accesso avesse ad oggetto l'accesso al Giornale dell'insegnante di sostegno per gli anni 2002 – 2003, 2003 - 2004, 2004 - 2004, 2005 - 2006, e che l'amministrazione abbia negato l'accesso poiché carente di motivazione.

Pertanto, con nota del, il legale rappresentante ha reiterato la precedente istanza che è stata rigettata con provvedimento meramente confermativo del

Avverso tale ultimo provvedimento i sig.ri e presentato, in data, ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai sensi dell'art. 25, l. n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione di riesaminare la richiesta di accesso e di ordinare al Circolo Didattico, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

La Commissione nella seduta del, considerato che il provvedimento di diniego allegato al ricorso era meramente confermativo di un precedente diniego, ha chiesto ai ricorrenti di depositare tale precedente.

In data, sono inoltre giunte le controdeduzioni del 12 Circolo Didattico "G. Leopardi". L'amministrazione dopo avere chiarito i rapporti intercorsi tra la stessa ed i ricorrenti, ha specificato che i dati essenziali contenuti nei giornali degli insegnanti dal 2002 al 2006 è noto ai sigg.ri, in quanto destinatari delle schede personali e di valutazione del minore. Infatti "i giornali hanno lo scopo di documentare l'andamento degli apprendimenti e dei processi educativi, in modo che sia possibile ricostruire sinteticamente la storia di ogni allievo in riferimento alle singole discipline. I diversi tipi di dati, inoltre, costituiscono la base informativa per la strutturazione dei giudizi da esprimere nel documento di valutazione" (Circolare del Ministero dell'Istruzione del 31 agosto 1995, n. 288). Pertanto, prosegue l'amministrazione, il loro contenuto è noto ai genitori perché portato a loro conoscenza attraverso la scheda personale degli alunni, il documento di valutazione, e l'attestazione di raggiungimento di risultati validi per l'ammissione alle classi superiori, documenti tutti consegnati ai ricorrenti.

Osserva, ancora, l'amministrazione che dopo avere constatato che l'istanza di accesso del era priva di motivazione, ha invitato gli istanti a integrare la richiesta; tuttavia, nonostante tale rilievo, il legale rappresentante dei ricorrenti ha ribadito che, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, l'istanza di accesso non deve essere motivata, atteso che i ricorrenti, proprio nella loro qualità di genitori sono titolari dell'interesse diretto, concreto ed attuale previsto dalla disposizione citata.

Diritto

La disciplina sul diritto di accesso prevede che le relative istanze debbano essere motivate perché è proprio attraverso la motivazione che l'amministrazione è posta in grado di valutare se l'interesse che si intende tutelare sia personale, concreto ed attuale ricollegabile all'istante da uno specifico nesso, e che la documentazione richiesta sia direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile. In altri termini, è attraverso l'esposizioni delle ragioni poste a fondamento dell'istanza che emerge il legame logico-funzionale tra il fine dichiarato dagli istanti e la documentazione richiesta, nonché la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato (TAR Veneto, Venezia 16 ottobre 2006 n. 3444).

Nell'odierno ricorso l'assenza di una motivazione espressa e, dunque la sola qualità di genitori del minore, non è idonea ad indicare l'interesse che si intende

tutelare mediante l'accesso ai documenti e la correlazione tra tale interesse e i documenti richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso, ferma restando la possibilità per gli interessati di presentare una nuova domanda debitamente motivata.

Roma, 17 maggio 2007

IL PRESIDENTE